



Lapidei - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/05/2008	31/12/2010	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2011	31/12/2014	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,7%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2018	1,9%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2019	26/02/2019	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% 1-2	TFR
27/02/2019	31/05/2021	1,9% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% 1-2	TFR
01/06/2021	ad oggi	2,15	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% 1-2	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 27/02/2019. "[...] è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti un versamento straordinario contrattuale a Fondapi di € 150 (una tantum), come incentivo alla promozione delle adesioni al Fondo, secondo le modalità che saranno concordate tra le parti e di intesa con Fondapi entro il 31/3/2019. "

141 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI EDILPRE, in forma abbreviata FONDO PENSIONE EDILPRE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2005	15/02/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1	TFR
In data 15/02/2006 la COVIP ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.							

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
05/08/2014	31/12/2014	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,7%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2018	1,9%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% 1-2	TFR
01/01/2019	31/05/2021	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% 1-2	TFR
01/06/2021	ad oggi	2,15	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% 1-2	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/05/2008	31/12/2010	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/01/2011	31/12/2014	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,7%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/01/2016	31/12/2018	1,9%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/01/2019	31/05/2021	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ₁₋₂	TFR
01/06/2021	ad oggi	2,15	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ₁₋₂	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 01/06/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDAPI - ARCO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Dal 09/07/2003¹ al 30/04/2004 la base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, Edr e indennità di funzione quadri.

A partire dal 01/05/2004 la base imponibile è composta dal valore cumulato di minimi tabellari, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CCNL 26/05/2004. Per i lavoratori che aderiranno entro il 31 dicembre 2004 dalla data del presente accordo, l'Azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale e con le modalità di cui all'accordo 26/05/2004.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

Indice:

10/11/2020 CCNL Verbale di accordo
27/02/2019 CCNL Verbale di accordo
25/09/2018 CCNL Verbale di accordo
05/03/2014 CCNL Verbale di accordo
16/01/2014 CCNL Verbale di accordo
05/10/2010 CCNL Verbale di accordo
21/05/2008 CCNL Verbale di accordo
17/04/2007 Accordo adesione FONDAPI
28/04/2006 Accordo adesione FONDAPI
15/02/2006 EDILPRE decadenza autorizzazione all'esercizio dell'attività
04/03/2005 CCNL Verbale di accordo
21/02/2005 CCNL Verbale di accordo
26/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
05/11/1999 CCNL Testo definitivo; allegato accordo 29/07/1999
29/07/1999 Verbale accordo
20/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
10/11/1994 CCNL Testo definitivo

10/11/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/11/2020, tra CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo dei CCNL

- 27/2/2019 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CODICE CONTRATTO 096
- 24/1/2017 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte - codice contratto 189
- 23/6/2017 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle - CODICE CONTRATTO 098

che assumono col presente rinnovo la denominazione di CCNL dei materiali da costruzione a seguito del loro accorpamento in un unico CCNL

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/7/2019 e scadrà al 30/6/2022.

PREMESSA - Parte comune

[...]

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti, nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, con questo rinnovo che unifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapidario/Estrattivo (cod.096), Manufatti in Cemento e Laterizi (cod.98), Cemento/Calce/Gesso (cod.189), definiscono un nuovo CCNL unico per il settore dei "Materiali da Costruzione".

Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle PMI di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si impegnano ad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e soluzioni coerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali del settore e adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.

In tale processo di armonizzazione dei tre comparti, le Parti considerano strategica la valorizzazione, l'estensione ed il rafforzamento della Previdenza Complementare gestita dal FONDAPI, a partire dal rendere strutturale l'adesione contrattuale al Fondo, già inserita in via sperimentale nell'ultimo rinnovo del CCNL Lapidario.

Previdenza complementare

Le Parti concordano di istituire a partire dal 1/01/2022, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data dell'1/1/2022. Per i lavoratori iscritti al Fondapi all'1/1/2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate per ciascun comparto come di seguito indicato:

- Lapedei: + 0,25% dall'1/6/2021 e + 0,25% dall'1/1/2022 (tot. 2,40%)

- Cemento: - (tot. 1,90%)

- Laterizi: + 0,10% dall'1/6/2021 (tot. 1,80%)

27/02/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/2/2019, tra CONFAPI-ANIEM Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 5/3/2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2016 e scadrà il 30/6/2019.

Premessa

[...]

Le Parti quindi concordano di avviare un percorso contrattuale, già a partire dal presente CCNL Lapedei, impostando da subito la direzione del processo di armonizzazione dei comparti, utilizzando le risorse corrispondenti alla carenza contrattuale per la diffusione e l'estensione, a carattere sperimentale e con valenza collettiva, della previdenza complementare gestita dal FONDAPI, con un versamento al Fondo che sarà concordato in fase di stesura definitiva del presente contratto e che dovrà essere compatibile con i costi di gestione del Fondo e con i risultati tangibili per gli addetti del settore.

Art. 37 Previdenza complementare

Le Parti concordano che, fermo restando le contribuzioni vigenti a carico di azienda e lavoratori, a partire dall'1/1/2019 la base di calcolo sarà la retribuzione utile al calcolo del Tfr.

Le Parti concordano di avviare un percorso contrattuale, già a partire dal presente CCNL Lapedei, impostando subito la direzione del processo di armonizzazione dei comparti utilizzando le risorse corrispondenti alla carenza contrattuale per la diffusione e l'estensione, a carattere sperimentale e con valenza collettiva, della previdenza complementare gestita dal FONDAPI, che dovrà essere compatibile con i costi di gestione del Fondo e con i risultati tangibili per gli addetti del settore.

Al riguardo, è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti un versamento straordinario contrattuale a Fondapi di € 150 (una tantum), come incentivo alla promozione delle adesioni al Fondo, secondo le modalità che saranno concordate tra le parti e di intesa con Fondapi entro il 31/3/2019.

25/09/2018

Verbale di accordo

Il giorno 25/9/2018, tra CONFAPI-ANIEM Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL del 5/3/2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 37 Previdenza complementare

Le Parti concordano che, fermo restando le contribuzioni vigenti a carico di azienda e lavoratori, a partire dall'1/1/2019 la base di calcolo sarà la retribuzione utile al calcolo del Tfr .

05/03/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/3/2014, tra CONFAPI-ANIEM, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL dell'1/4/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei . Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

Art. 37 Previdenza complementare

Le parti, con accordo sottoscritto In data 17/4/2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL .

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R., del:

- 1,30% a decorrere dall'1/5/2008
- 1,40 % a decorrere dall'1/1/2011

L'aliquota del contributo al FONDAPI sarà esclusivamente incrementata a carico delle aziende dello 0,50 suddiviso:

- a partire dall'1/1/2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,70% (incremento 0,30%)
- a partire dal 1/1/2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,90% (incremento 0,20%).

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R., del:

- 1,30% a decorrere dall'1/5/2008
- 1,40% a decorrere dall'1/1/2011

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge .

... Omissis...

16/01/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/1/2014, tra l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, l'ANIER - Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete aderenti a CONFIMI IMPRESA e FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 5/10/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei .

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016

Art. 37 Previdenza complementare

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

A favore dei lavoratori iscritti a Fondi Previdenziali Contrattuali le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare , contingenza, E.D.R ,del:

- 1,30% a decorrere dall'1/5/2008
- 1,40% a decorrere dall'1/1/2011
- 1,70% a decorrere dall'1/1/2015
- 1,90% a decorrere dall'1/1/2016

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R, del:

- 1,30% a decorrere dall'1/5/2008
- 1,40% a decorrere dall'1/1/2011

A partire dall'1/1/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto a Fondapi sono fissate in ragione dell'1,40% ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R.

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge .

QUOTA TFR

A partire dalla data dell'1/5/2008 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/4/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale .

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/4/1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato .

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali .

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

- Dichiarazione a verbale -

Per la gestione della previdenza complementare le parti individueranno, per i lavoratori, il fondo pensione contrattuale di riferimento del comparto entro il prossimo 31/1/2014.

I lavoratori già iscritti a forme di previdenza contrattuale preesistenti manterranno le proprie posizioni .

- Nota a verbale -

Nel caso intervenissero accordi interconfederali in materia tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni e determinazioni .

05/10/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/10/2010, tra ANIEM-CONFAPI Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-UGIL si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 21/5/2008 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei .

Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà il 31/3/2013.

Art. 37 Previdenza complementare

L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 17/4/2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL .

Contribuzione a carico dell'azienda

A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R, del:

- 1,3% a decorrere dall'1/5/2008

Contribuzione a carico del lavoratore

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R, del:

- 1,3% a decorrere dall'1/5/2008

A partire dall'1/1/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto a Fondapi sono fissate in ragione dell'1,40% ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R .(pagina FONDAPI).

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge .

Quota TFR

A partire dalla data dell'1/5/2008 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/4/1993, la

quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale .

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/4/1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato.

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza

Nuovo art.. Art. ... Elemento Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2011, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente.

La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro .

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

- Norma transitoria -

A decorrere dall'1/1/2011 non verrà più corrisposto, fatte salve le condizioni di miglior favore, il premio di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del CCNL 21/5/2008 (tabella a margine dell'art. 27).

21/05/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/5/2008, tra l'ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili) e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 26/5/2004 da valere per gli addetti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei .

Il presente accordo decorre dall'1/5/2008 al 31/3/2012, per la parte normativa e dall'1/5/2008 al 31/3/2010 per la parte economica.

Art. 37 - Previdenza complementare

L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 17/4/2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL .

Contribuzione a carico dell'azienda

A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R ,del:

- 1,3% a decorrere dall'1/5/2008

Contribuzione a carico del lavoratore

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R., del:

- 1,3% a decorrere dall'1/5/2008

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge .

QUOTA TFR

A partire dalla data dell'1/5/2008 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/4/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale .

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/4/1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato .

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali .

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.C.N.L. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

17/04/2007

Verbale di accordo

Il giorno 17/4/2007, l'ANIEM e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, preso atto di quanto disposto dalla delibera della COVIP del 15/2/2006, relativamente alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, individuano in FONDAPI il fondo di previdenza complementare a cui poter far aderire, dall'1/04/2007, i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei che applicano il CCNL di cui sono firmatarie le sottoscritte Organizzazioni;

concordano altresì:

- di attivare, sentite la Presidenza, la Direzione e le parti costituenti di FONDAPI le iniziative e le procedure inerenti i rapporti con la COVIP;
- di fornire agli attuali iscritti a Edilpre adeguata informativa in merito al provvedimento di decadenza ;
- di attivare le procedure necessarie per il trasferimento a FONDAPI delle attuali posizioni individuali degli iscritti a EDILPRE qualora decidano il passaggio al suddetto fondo .

Verbale di accordo

Il giorno 17/4/2007, ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 28/4/2006 l'ANIEM-CONFAPI e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, al fine di assicurare la previdenza complementare - così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni - a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 26/5/2004.

Convergono

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);
 - di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente ;
- a norma dell'art. 37 del suddetto CCNL 26/5/2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata :
- 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico dell'impresa;
 - 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico del lavoratore;
 - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
 - 40-100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum , non utile ai fini pensionistici , pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro .

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile .

E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti .

28/04/2006

Verbale di accordo

Il giorno 28/4/2006, tra ANIEM/CONFAPI; e FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL; al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time), tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, CFL apprendisti ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini ANIEM/CONFAPI - FENEAL/UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL 11/6/2004, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni; si è convenuto:

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);

- di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente ;

a norma dell'art. 90 del suddetto CCNL 11/6/2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata :

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico dell'impresa;

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico del lavoratore;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile .

E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti .

15/02/2006

In data 15/02/2006 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.

Preso atto di quanto disposto dalla delibera della Covip relativamente alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, le parti sottoscrittrici del CCNL Lapidei, estrazione e lavorazione (piccola e media impresa) hanno individuato in FONDAPI il Fondo di Previdenza complementare a cui poter far aderire i lavoratori iscritti che volontariamente richiedano il trasferimento.

04/03/2005

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Concordano di studiare un dispositivo statutario di Edilpre che consenta ai lavoratori iscritti alle Edilcasce di far trattenere la quota a loro carico dagli accantonamenti a loro favore effettuati presso la stessa per essere versata al Fondo sulla base di modalità contestualmente stabilite .

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

In attuazione dell'accordo nazionale 21/2/2005 ed esaminata la documentazione fornita dal Fondo Edilpre, esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - Edilpre.

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza .

Modifiche allo statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini (EDILPRE)

ESTENSIONE DEI DESTINATARI

Art. 1 - Fonti istitutive e forma giuridica - co.1

“1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra l'ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL:

- CCNL settore Edili ed Affini - 22/6/2000;
- CCNL settore Lapideo/Estrattivo 26/5/2004;
- CCNL settore Manufatti in cemento e Laterizi 5/5/2004;
- CCNL settore Cemento/Calce/Gesso 5/5/2004;

nonché degli accordi 7/11/2001 e 8/4/2002 (settore edile), 5/5/2004 (settori Lapideo/Estrattivo - Manufatti in cemento e laterizi - Cemento/Calce/Gesso) sottoscritti dalle medesime organizzazioni (omissis)”

I CCNL ed i citati accordi rappresentano le fonti Istitutive del Fondo .”

MODALITA' DI ADESIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.1

“I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l'impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.La domanda di adesione delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo”.

Art. 7 - (Modalità di adesione - co.2

“Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile - Edilcassa, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all'azienda dell'adesione del lavoratore.

L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto”.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni - co.1 lett. f

“predisporre il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP”.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.5

“All'atto dell'adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione una tantum tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti.

L'ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l'esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio”.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. a)

“Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto”.

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. i)

(Abrogato)

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni - co.1 lett. j), k), l), m)

i) “modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione”

j) “scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo”

k) “scelta su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile”

l) “ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione”.

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.1

“Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h) del presente Statuto,.....”

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.2

“Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto,”

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.3

“Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto,.....”

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.5

“Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. a), b), c), d),

e), f), h)....

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. d), g), i), j)...."

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione - co.1, lett. o

"Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l'importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l'anno di riferimento".

Art. 30 - Spese - co.3, lett. b

"di una parte dei contributi, denominata quota associative, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa".

DIRITTI DI VOTO IN ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea dei delegati - co.6

"Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato .

Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe".

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 - Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni - co.1

"Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita, inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio".

CONTRIBUZIONE

Art. 22 - Contribuzione - co.2

"L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell'adesione del lavoratore ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente Statuto.

Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione".

ANTICIPAZIONI

Art. 24 - Anticipazioni - co.1

"L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5/8/1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449. L'iscritto può inoltre conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53 del 8/3/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001. In tutti i casi di anticipazione, l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione".

Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato quanto previsto al punto E) dell'accordo 21/2/2005, con il quale è stata istituita la contribuzione straordinaria a carico delle Edilcasse per il finanziamento delle attività del Fondo Edilpre, impegnano ciascuna Edilcassa a:

1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
2. al versamento del suddetto contributo entro il 30 aprile p.v. sul conto corrente n. 000020143977 presso UNICREDIT BANCA - ABI 02008 - CAB 003342 - CIN R - intestato al Fondo EDILPRE;
3. inviare al Fondo, entro la stessa data, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l'ammontare della massa salari su cui è calcolato l'importo.

21/02/2005

Verbale di accordo

Il giorno 21/2/2005, tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato

a) che alla scadenza prevista per il 14/3/2005 non è stato raggiunto il numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo EDILPRE,

b) che sono stati sottoscritti accordi fra le parti costitutive per estendere la destinazione del Fondo ai lavoratori operai, impiegati e quadri dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso;

Concordano

c) sulla necessità di modificare lo Statuto del Fondo relativamente a :

1. estensione dei destinatari del Fondo ;

2. quota associativa;

3. quota di iscrizione;

4. procedure di adesione del lavoratore che garantiscano la stabilità delle medesime ;

5. diritto di voto in assemblea - deleghe;

6. anticipazioni;

d) sulle modifiche alla domanda di adesione al Fondo, all'informativa resa ai sensi della legge sui dati personali nonché alla scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo dovute da modifiche statutarie e di legge ;

e) di istituire una contribuzione straordinaria per il funzionamento delle attività promozionali del Fondo Edilpre a carico di ogni Edilcassa;

f) sulla necessità di chiedere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP - la proroga al 14/9/2006 del termine per il raggiungimento del numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo.

26/05/2004

Art. 37 - Previdenza complementare

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R del:

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R del:

1,2% a decorrere dal 01.05.2004

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge .

QUOTA TFR

A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale .

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato .

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali .

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

NORMA TRANSITORIA

Per i lavoratori che aderiranno entro il 31 Dicembre 2004 dalla data del presente accordo, l'Azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale rispetto a quanto previsto nel presente articolo (al capoverso: contribuzione a carico dell'azienda) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totale delle quote mensili che l'Azienda avrebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1/10/2001 alla data di stipula del presente accordo con le seguenti modalità :

a) dal 1/10/2001 per gli assunti antecedentemente a tale data

b) dal mese successivo all'entrata in servizio per gli assunti successivamente al 1/10/2001

Sono da considerare come vevoli le frazioni di mese superiori al 16° giorno dello stesso e con decorrenza dal mese successivo a quello di adesione .

05/11/1999

Art. 37 - Previdenza integrativa volontaria.

Le parti, con specifico Accordo 29.7.99, hanno individuato in FONDAPI il Fondo di Previdenza della categoria . Considerate la tempistica e le problematiche per l'adesione a FONDAPI, le parti s'impegnano ad incontrarsi non appena assolti gli obblighi di legge al fine di poter definire le ulteriori modalità operative . L'ammontare del TFR da destinare a FONDAPI verrà definito successivamente e comunque non sarà inferiore al 35%.

29/07/1999

Verbale di accordo

Il giorno 29 luglio 1999

tra
ANIEM - Associazione nazionale imprese edili

e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Premesso

- che nel contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del c .c.n.l. 10 novembre 1994;
- preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni sindacali;

Si conviene quanto segue:

1. ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di previdenza complementare del settore materiali lapidei ed affini ;
2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di dicembre 1999;
4. la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000 da ripartire.

20/03/1997

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria .

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. 10.11.94 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di

spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti .

10/11/1994

Art.35 - Previdenza integrativa volontaria

Le parti concordano sull'opportunità di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificandone tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quando di seguito previsto .

Le parti, successivamente all'emanazione delle norme di legge in particolare il D.Lgs. 124/93 e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, provvederanno, ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale, alimentato nella fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso , pari al 18%.

Nel rispetto delle specificità nonché autonomia delle parti titolari del presente contratto, l'ANIEM interverrà nei confronti di Confapi per proporre un rapporto collaborativo con CGIL-CISL-UIL finalizzato ad un sistema di previdenza complementare che possa coordinare i sistemi di previdenza integrativa pertinenti alle diverse categorie.
